

**Legge federale
sulla pianificazione del territorio
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)**

I

La legge del 22 giugno 1979¹ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 75, 104a e 108 della Costituzione federale²;

Art. 1 cpv. 2 lett. b^{ter} e b^{quater}

² Essi [Confederazione, Cantoni e Comuni] sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

b^{ter}. stabilizzare il numero di edifici nei comprensori non edificabili;

b^{quater}. stabilizzare, nelle zone agricole di cui all'articolo 16 gestite tutto l'anno, l'impermeabilizzazione del suolo non riconducibile all'agricoltura;

Art. 3 cpv. 2 lett. a^{bis} e cpv. 5

² Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:

a^{bis}. costruire gli edifici e gli impianti in modo da risparmiare superfici e limitare al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;

...

⁵ Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate per tempo sia reciprocamente sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi opposti.

Art. 5 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

^{2bis} In caso di demolizione di edifici e impianti fuori delle zone edificabili, i loro proprietari ricevono un contributo pari ai costi della demolizione, escluse le eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti speciali e il risanamento di siti contaminati; il contributo non è versato se il proprietario è tenuto ad assumersi tali costi in forza di un

¹ RS 700

² RS 101

obbligo legale. In caso di demolizione di edifici e impianti non destinati all'utilizzazione agricola, il contributo è versato soltanto se gli stessi non vengono sostituiti.

^{2ter} I Cantoni finanziano il contributo alla demolizione in primo luogo mediante il prodotto della compensazione secondo il capoverso 1, in secondo luogo mediante le loro risorse finanziarie generali.

^{2quater} La Confederazione può partecipare alle spese dei Cantoni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8c Contenuto del piano direttore nel settore delle zone di cui all'articolo 18^{bis}

¹ Sulla base di una strategia globale di sviluppo territoriale, nel piano direttore i Cantoni possono prevedere in determinati comprensori zone speciali fuori delle zone edificabili nelle quali sono ammesse utilizzazioni a ubicazione non vincolata (art. 18^{bis}), purché:

- a. la delimitazione di tali zone comporti un miglioramento della situazione generale nel comprensorio interessato alla luce degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio; e
- b. siano attribuiti i compiti per la pianificazione dell'utilizzazione volti a definire le misure di compensazione e di miglioramento necessarie.

^{1bis} Tenendo conto dei medesimi principi i Cantoni possono delimitare comprensori speciali in cui, nell'ambito di un cambiamento della destinazione e conformemente alle direttive cantonali, è ammessa l'utilizzazione a scopi abitativi degli edifici agricoli non più utilizzati.

² Nel piano direttore deve essere indicato almeno:

- a. quale miglioramento della situazione generale deve essere ottenuto e quali obiettivi sovraordinati devono concretamente essere perseguiti delimitando tali zone, nonché i relativi motivi;
- b. come la strategia globale è concretamente attuata nella pianificazione dell'utilizzazione del comprensorio interessato.

Art. 16 cpv. 4

⁴ Nelle zone agricole, le esigenze dell'agricoltura prevalgono sulle utilizzazioni non agricole.

Art. 16a cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Edifici e impianti necessari in un'azienda agricola per la produzione di energia a partire dalla biomassa e per il suo trasporto, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, sono conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'attività agricola o forestale dell'azienda medesima e delle aziende situate nelle vicinanze. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possono essere usati soltanto per lo scopo autorizzato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

² Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola od orticola produttiva sono conformi alla zona. Le dimensioni che possono essere autorizzate per un ampliamento interno per la tenuta di animali sono stabilite in base al contributo di copertura o in base al potenziale di sostanza secca. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 18 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Il diritto cantonale distingue tra diversi tipi di zone edificabili e può prevedere altre zone d'utilizzazione fuori delle zone edificabili.

^{1bis} Nelle zone d'utilizzazione fuori delle zone edificabili possono essere ammessi edifici o impianti per utilizzazioni a ubicazione vincolata, sempreché in tal modo siano attuate le condizioni del piano direttore.

² Il diritto cantonale può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

Art. 18^{bis} Zone non edificabili con utilizzazioni soggette all'obbligo di compensazione

¹ In sede di pianificazione dell'utilizzazione sono stabiliti i presupposti affinché le utilizzazioni secondo l'articolo 8c:

- a. siano associate alle necessarie misure di compensazione e di miglioramento;
e
- b. portino a un miglioramento complessivo della struttura insediativa, del paesaggio, della cultura della costruzione o delle superfici coltivate o a una protezione della biodiversità.

² Non sono necessarie misure di compensazione o di miglioramento se utilizzazioni che potrebbero essere autorizzate secondo il diritto vigente possono essere integrate meglio nel territorio.

³ Durante la procedura di autorizzazione deve essere verificato e assicurato che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

⁴ Il Cantone disciplina quali cambiamenti della destinazione o estensioni dell'utilizzazione nei piccoli insediamenti non sono subordinate a una compensazione.

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 2: Effetti generali

Titolo prima dell'articolo 24

Sezione 2a: Autorizzazioni eccezionali fuori delle zone edificabili

Art. 24^{bis} Impianti per la telefonia mobile

Gli impianti per la telefonia mobile possono essere autorizzati fuori delle zone edificabili se nella zona edificabile non sono disponibili ubicazioni che garantiscono una copertura sufficiente in ambito di telefonia mobile.

Art. 24^{ter} Edifici e impianti per le reti termiche

Le reti termiche che contribuiscono a ridurre il consumo di energie non rinnovabili possono, se necessario, essere autorizzate al di fuori delle zone edificabili. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24^{quater} Eccezioni per edifici e impianti esistenti

Le autorizzazioni secondo gli articoli 24a–24e e 37a possono essere rilasciate nei limiti ammessi dal diritto federale nella misura in cui il diritto cantonale dichiara applicabili tali disposizioni.

Art. 24e cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l'articolo 24c. Può prevedere che la tenuta di piccoli animali a scopo di hobby non sia considerata un ampliamento dell'utilizzazione a scopo abitativo e che piccoli edifici annessi distrutti per cause di forza maggiore possano essere ricostruiti.

Titolo prima dell'art. 24f

Sezione 2b: Altre misure fuori delle zone edificabili

Art. 24g Rapporti

¹ I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui temi seguenti:

- a. evoluzione del numero di edifici fuori delle zone edificabili a partire dalla data della votazione finale del ...; gli edifici protetti e quelli assegnati nel frattempo a una zona edificabile sono indicati separatamente;
- b. evoluzione dell'impermeabilizzazione del suolo non riconducibile all'agricoltura nelle zone agricole di cui all'articolo 16 gestite tutto l'anno; l'impermeabilizzazione del suolo dovuta a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali dei trasporti è indicata separatamente;
- c. applicazione del principio pianificatorio definito all'articolo 3 capoverso 2 lettera a^{bis} nei comprensori non edificabili;
- d. versamento e finanziamento dei contributi alla demolizione di cui all'articolo 5 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}.

² Il Consiglio federale riferisce periodicamente al Parlamento sui temi di cui al capoverso 1 lettere a–d e valuta gli effetti delle relative disposizioni.

³ Se del caso, nel rapporto il Consiglio federale sottopone al Parlamento proposte di miglioramento.

Art. 25 cpv. 3 e 4

³ L'autorità cantonale competente si assicura che le utilizzazioni non autorizzate siano constatate in tempo utile e immediatamente vietate e impedito; i lavori per il ripristino della situazione conforme vanno ordinati ed eseguiti senza indugio.

⁴ Unicamente l'autorità cantonale competente può autorizzare, in via eccezionale, la rinuncia al ripristino della situazione conforme.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a, 16a^{bis}, 24, 24^{bis} e 24^{ter}.

Art. 34 cpv. 2 lett. c

² I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:

- c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24e e 37a.

Titolo prima dell'art. 38

Titolo settimo: Disposizioni transitorie

Art. 38

Abrogato

Art. 38b Inizio dell'obbligo di rapporto ai sensi dell'articolo 24g

¹ I Cantoni riferiscono alla Confederazione conformemente all'articolo 24g capoverso 1 la prima volta tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...

² Il Consiglio federale riferisce al Parlamento conformemente all'articolo 24g capoverso 2 la prima volta al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...

Art. 38c Conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione previsti dall'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater}

¹ I Cantoni che entro otto anni dall'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano gli obiettivi di stabilizzazione previsti dall'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater} per i comprensori non edificabili, con riferimento ai valori riscontrati il giorno della votazione finale del ..., attribuiscono nei loro piani direttori i compiti necessari affinché tali obiettivi siano realizzati al più tardi 16 anni dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

² Per valutare il grado di realizzazione dell'obiettivo relativo al numero di edifici non va tenuto conto degli edifici protetti e di quelli assegnati nel frattempo a una zona edificabile. Per valutare il grado di realizzazione dell'obiettivo relativo all'impermeabilizzazione del suolo non va tenuto conto dell'impermeabilizzazione del suolo dovuta a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali dei trasporti.

³ Se 11 anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... i piani direttori adeguati conformemente al capoverso 1 non sono ancora stati approvati dal Consiglio federale, ogni ulteriore edificio nuovo costruito fuori delle zone edificabili è soggetto all'obbligo di compensazione fino all'ottenimento di tale approvazione.

II

La legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Minoranza (Stark, Knecht, Müller Damian, Noser, Schmid)

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nelle zone agricole si applicano eccezioni al capoverso 1 per quanto concerne i valori limite delle immissioni per le utilizzazioni a scopo abitativo, sempreché tali eccezioni garantiscano la preminenza dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 16 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio. La pianificazione del territorio determina tale preminenza.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.